



**Assessorato Reg.le delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5° - "Ufficio Elettorale"**

www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale

Palermo, li 11 SET. 2017

Prot. n. 44613

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2017. Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME). Turno straordinario, ai sensi dell'art. 143 comma 10 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 67.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Responsabile ad interim del Servizio: Margherita Rizza - Tel. 091/7074606.

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
MESSINA

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Seguirà ulteriore nota in merito alle elezioni Regionali.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce:

- dal 15° giorno (sabato 21 ottobre 2017) precedente quello della votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28*).
- dalle ore 24,00 del 2° giorno (venerdì 3 novembre 2017) precedente quello della votazione, la fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).

In vista dello svolgimento delle elezioni amministrative del 5 novembre 2017, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 21)

La commissione straordinaria, dal 33° al 30° giorno precedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 3 ottobre a venerdì 6 ottobre 2017), stabilisce e delimita – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

La Commissione straordinaria dovrà provvedere alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo non appena in possesso delle liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovrà comunicare prontamente tali dati al Commissario Straordinario del comune di Mazzarrà Sant'Andrea al fine di consentire l'assegnazione degli spazi predetti.

B) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 6 ottobre 2017, sono vietati:

- Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- La propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- La propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 6 ottobre 2017, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione straordinaria.

D) Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

L'Istruttore
Liborio Zagarella

Il Funzionario
Carla Lo Campo



Il Dirigente ad interim
Margherita Rizza